

# Regione Lazio

## Regolamenti Regionali

Regolamento 16 gennaio 2017, n. 1

**"Modifiche al Regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6 (Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15)"**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha adottato**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**emana**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "successivo a quello" sono sostituite con "nell'anno in corso al momento".

**Art. 2**

**(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. All'articolo 2 del regolamento regionale n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole "e dal comma 3 dello stesso articolo, per le successive annualità.", sono sostituite dalle seguenti "e, per le annualità successive, con le modalità e i termini di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.";
- b) il comma 10 è abrogato.

**Art. 3**

**(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "di cui all'articolo 15 comma 3 della l.r. 15/2014" sono soppresse.

**Art. 4**

**(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. All'articolo 8 del regolamento regionale n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "evento di" sono sostituite con "singolo";
- b) al primo periodo del comma 2 le parole "Le produzioni proposte devono" sono sostituite con "La produzione proposta deve" e le parole "spettacoli complessivi" sono sostituite con "rappresentazioni complessive";
- c) al punto 1), lettera b), del comma 3 la parola "spettacoli" è sostituita con "rappresentazioni".

**Art. 5**

**(Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Ai punti 4) e 5), lettera b), del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 6 del 2016, le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art. 6**

**(Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Ai punti 4) e 5), lettera b), del comma 4 dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art. 7**

**(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al punto 3), lettera b), del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art. 8**

**(Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al punto 2), lettera b), del comma 8 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art. 9**

**(Modifiche all'articolo 14 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al punto 2), lettera b), del comma 4 dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art . 10**

**(Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. Al punto 2), lettera b), del comma 3 dell'articolo 15 del regolamento regionale n. 6 del 2016 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con "fino al 40 per cento".

**Art . 11**

**(Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale del 24 marzo 2016, n. 6)**

1. All'articolo 20 del regolamento regionale n. 6 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. Le domande già presentate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. n. 15/2014 all'epoca vigente, entro il 30 giugno 2016 per interventi da realizzare nel corso del 2017, decadute per effetto di quanto disposto al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 10 Agosto 2016 n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), possono essere confermate mediante la piattaforma GeCoWEB, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti nell'avviso adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento."

**Art. 12**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.**

**Roma, lì 16 Gennaio 2017**

**Il Presidente  
Nicola Zingaretti**